

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 FEBBRAIO 2019, N. 182

D.Lgs. n.102/2004 e successive modifiche. Delimitazione dei territori danneggiati e specificazione delle provvidenze da applicarsi a seguito della “Epizoozia influenza aviaria” dal 1 aprile 2016 al 30 giugno 2018 in regione Emilia-Romagna. Proposta al Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e turismo di declaratoria di eccezionalità dell’evento

2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 FEBBRAIO 2019, N. 184

Programma operativo 2019 per migliorare le condizioni di accesso al credito di conduzione attraverso la concessione, tramite gli organismi di garanzia, di un aiuto de minimis sotto forma di concorso interessi a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli

11

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 FEBBRAIO 2019, N. 182

D.Lgs. n.102/2004 e successive modifiche. Delimitazione dei territori danneggiati e specificazione delle provvidenze da applicarsi a seguito della "Epizoozia influenza aviaria" dal 1 aprile 2016 al 30 giugno 2018 in regione Emilia-Romagna. Proposta al Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e turismo di declaratoria di eccezionalità dell'evento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 220, inerente le misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante;

- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1° luglio 2014 (L193) ed in particolare l'art. 26 "Aiuti destinati ad indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali";

- l'art. 1 della Legge 7 marzo 2003, n. 38 "Disposizioni in materia di agricoltura" e successive modifiche;

- il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo 2003, n. 38" e successive modifiche, con il quale sono state definite le norme inerenti il Fondo di Solidarietà Nazionale e, contestualmente, è stata abrogata tutta la legislazione previgente;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82 "Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38";

- il Decreto Legislativo 26 marzo 2018, n. 32 "Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

Visti, inoltre:

- il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante attuazione della direttiva 2005/95/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

- l'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che:

- istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, il fondo per l'emergenza aviicola al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore aviicola con una

dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019;

- stabilisce che il Fondo per l'emergenza aviicola è finalizzato, tra l'altro, ad interventi per agevolare la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese agricole operanti nel settore aviicola che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;

- il Decreto 23 dicembre 2015, recante Piano assicurativo agricolo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° marzo 2016, n. 50;

- il Decreto 30 dicembre 2016, recante Piano assicurativo agricolo 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 febbraio 2017, n. 38;

- il Decreto 6 novembre 2017, recante Piano assicurativo agricolo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2017, n. 297;

Visti, altresì:

- il decreto interministeriale 14 marzo 2018 del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2018 con il quale sono stati definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo per l'emergenza aviicola ai sensi dell'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare:

- l'art. 1 recante "Interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva del settore aviicola e precisamente il comma 1, lettera a);

- l'art. 2, comma 1 che destina agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, una somma pari ad Euro 5 milioni di Euro per l'anno 2018 e 5 milioni di Euro per l'anno 2019, a favore delle imprese agricole operanti nel settore aviicola che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a coperture dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;

Visto, altresì, il Decreto Ministeriale n. 8748 del 14 settembre 2018 "Disposizioni applicative di cui all'art. 6, comma 1 del decreto interministeriale 14 marzo 2018 recante definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza aviicola" pubblicato sulla G.U. del 12 novembre 2018 n. 263 che, in particolare:

- all'art. 2 concede aiuti a favore delle imprese agricole operanti nel settore aviicola danneggiate dalle epidemie di influenza aviaria nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 102/2004 e successive modifiche e integrazioni, con le modalità stabilite dal medesimo Decreto Ministeriale;

- all'art. 3 dispone che per attivare gli interventi di cui al predetto art. 2 le Regioni interessate individuano i territori sulla base delle restrizioni delle attività di allevamento imposte dalle competenti autorità sanitarie e deliberano entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale in questione, l'individuazione dei territori con la proposta al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di declaratoria di eccezionalità dell'evento, nonché l'individuazione degli interventi ammissibili all'aiuto tra quelli previsti dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 102/2004

e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto che la Commissione Europea ha rubricato al numero SA.51808(2018/XA) il regime di aiuto, comunicato in esenzione, definito con il predetto Decreto Ministeriale, in applicazione del Reg. (UE) n. 702/2014;

Preso atto, inoltre, delle ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna elencate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, pertanto, necessario, ai fini dell'attivazione degli interventi compensativi di cui al D.Lgs. n. 102/2004 e al Decreto Ministeriale n. 8748 del 14 settembre 2018, procedere:

- alla formalizzazione della proposta per il riconoscimento, da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Turismo, della eccezionalità dell'evento "Epidemia di influenza aviaria" nel periodo dal 1° aprile 2016 fino al 30 giugno 2018 in regione Emilia-Romagna;

- alla individuazione dei territori su cui insistono le restrizioni alle attività di allevamento, sulla base delle ordinanze emesse dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, elencate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, sulle quali possono trovare applicazione le provvidenze previste dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 102/2004;

Ritenuto, altresì:

- di individuare quali interventi ammissibili agli aiuti quelli previsti all'art. 5, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 102/2004, in coerenza con il Regolamento (UE) n. 702/2014;

- di definire, inoltre, nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente alla quantificazione dei danni, ai fini del riparto delle somme da prelevare dal Fondo per l'emergenza aviaria e da trasferire alle Regioni con le modalità di cui all'art. 6, del D.Lgs. 102/2004, le prime disposizioni procedurali per l'accesso agli interventi;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021", ed in particolare l'allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Viste altresì:

- la Legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo unico in materia di riorganizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e succ. mod., ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 56 del 25 gennaio 2016, recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";

- n. 270 del 29 febbraio 2016, recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016, recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi, delibera:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di proporre al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo la declaratoria dell'eccezionalità dell'evento "Epidemia di influenza aviaria" nel periodo dal 1° aprile 2016 fino al 30 giugno 2018 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del Decreto Legislativo n. 102/2004, art. 6, comma 1 e del Decreto Ministeriale 8748 del 14 settembre 2018;

3) di individuare i territori su cui insistono le restrizioni all'attività di allevamento, sulla base delle ordinanze emesse dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, elencate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, nelle quali a seguito della emanazione del Decreto Ministeriale di riconoscimento dell'evento di cui al precedente punto 2) possono trovare applicazione le provvidenze previste dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 102/2004;

4) di individuare quali interventi ammissibili agli aiuti quelli previsti all'art. 5, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 102/2004, in coerenza con il Regolamento (UE) n. 702/2014;

5) di definire, inoltre, nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente alla quantificazione dei danni, ai fini del riparto delle somme da prelevare dal Fondo per l'emergenza aviaria e da trasferire alle Regioni con le modalità di cui all'art. 6, del D.Lgs. 102/2004, le prime disposizioni procedurali per l'accesso agli interventi;

6) di stabilire in 45 giorni, dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale di declaratoria sulla Gazzetta Ufficiale, il termine perentorio per la presentazione delle domande;

7) di demandare, ad apposito atto, del dirigente competente,

la definizione delle modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle istruttorie, nonché l'individuazione di eventuali specificazioni tecniche delle disposizioni contenute nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, per il corretto svolgimento dell'iter procedurale;

8) di inoltrare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e Turismo la presente proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento causato dalla "Epidemia di influenza aviaria" nel periodo dal 1° aprile 2016 fino al 30 giugno 2018 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, in quanto si ritiene

che ricorrano le condizioni obiettive di danno, tali da giustificare il riconoscimento dei caratteri di eccezionalità dell'evento stesso;

9) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

10) di pubblicare integralmente il testo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

**SCHEMA TECNICA DELL'EVENTO E MODALITA' DI ACCESSO AL FONDO PER
L'EMERGENZA AVICOLA**

Epidemia di influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 in Regione Emilia-Romagna: Decreto legislativo 102/2004 come modificato dal D.Lgs. n. 82/2008 e dal D.Lgs. n. 32/2018 - art. 5 comma 2 "Danni alle produzioni agricole" e Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo n. 8748 del 14 settembre 2018

1) Individuazione zone territoriali in cui l'attività avicola è stata interessata da provvedimenti di restrizione nelle attività di allevamento.

Premessa

Tra ottobre 2016 e dicembre 2017, in diversi Paesi europei sono stati segnalati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sostenuti da virus del sottotipo H5N8. I casi sono stati identificati principalmente nella popolazione di uccelli selvatici, con frequenti e considerevoli incursioni nel settore domestico, sia industriale sia rurale.

La comparsa dell'influenza aviaria nel territorio regionale ha comportato sia ad un'abbattimento di un consistente numero di capi, sia l'adozione di misure di restrizione dell'attività produttiva per periodi prolungati, sia, in base alla normativa sanitaria, anche al blocco di numerosi allevamenti direttamente interessati e di quelli delle aree contermini nel raggio di 10 km dall'insorgenza del focolaio.

Le imprese avicole ricadenti nel territorio della Regione dell'Emilia-Romagna soggette a limitazioni a seguito dei sottoelencati provvedimenti sanitari di prevenzione al diffondersi di epidemia aviaria nel periodo dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 possono accedere, agli interventi diretti alla ripresa produttiva previsti dall'art. 5, comma 2 decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale n. 8748 del 14 settembre 2018 "Disposizioni applicative di cui all'art. 6, comma 1 del decreto interministeriale 14 marzo 2018 recante definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola".

Territorio delimitato

Di seguito si elencano le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna:

TIPOLOGIA	COMUNE INSORGENZA DEL FOCOLAIO	SPECIE / PRODOTTO	COMUNI IN ZP/ZS	N. ORDINANZA ZP ZS	DATA ORDINANZA ZONA ZP ZS	DATA REVOCA	ORDINANZA CON DATA REVOCA
FOCOLAIO HPAI	PORTO VIRO (RO)	ovaiole	Mesola	10/2017	30/01/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	PORTO VIRO (RO)	ovaiole	Goro	10/2017	30/01/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Sorbolo	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Brescello	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Mezzani	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Gattatico	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Poviglio	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Boretto	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Brescello	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Torrile	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Colorno	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Castelnovo Di Sotto	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Campegine	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Parma	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Mordano	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Mordano	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Massa Lombarda	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Imola	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Bagnara Di Romagna	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Castel Bolognese	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Solarolo	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Faenza	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Cotignola	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Lugo	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Sant'Agata Sul Santerno	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Conselice	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Medicina	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017

FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Castel Guelfo Di Bologna	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Dozza	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Sorbolo	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Brescello	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Mezzani	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Gattatico	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Poviglio	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Boretto	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Brescello	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Torrile	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Colorno	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Castelnovo Di Sotto	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Campegine	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Parma	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	MONTICELLI PAVESE (PV)	rurale	Sarmato	153/2017	01/09/2017	30/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	MONTICELLI PAVESE (PV)	rurale	Rottofreno	153/2017	01/09/2017	30/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	MONTICELLI PAVESE (PV)	rurale	Calendasco	153/2017	01/09/2017	30/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	MONTICELLI PAVESE (PV)	rurale	Castel San Giovani	153/2017	01/09/2017	30/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	MONTICELLI PAVESE (PV)	rurale	Borgonovo Valtidone	153/2017	01/09/2017	30/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	MONTICELLI PAVESE (PV)	rurale	Gragnano	153/2017	01/09/2017	30/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	CODIGORO (FE)	ovaiole	Codigoro	166/2017	09/10/2017	19/11/2017	187/2017
FOCOLAIO HPAI	CODIGORO (FE)	ovaiole	Jolanda Di Savoia	166/2017	09/10/2017	19/11/2017	187/2017
FOCOLAIO HPAI	CODIGORO (FE)	ovaiole	Lagosanto	166/2017	09/10/2017	19/11/2017	187/2017
FOCOLAIO HPAI	CODIGORO (FE)	ovaiole	Fiscaglia	166/2017	09/10/2017	19/11/2017	187/2017
FOCOLAIO LP AI	ALFONSINE (RA)	Anatre/ oche	Alfonsine	187/2017	20/11/2017	25/11/2019	187/2017
FOCOLAIO LP AI	ALFONSINE (RA)	Anatre/ oche	Fusignano	187/2017	20/11/2017	25/11/2019	187/2017
FOCOLAIO LP AI	ALFONSINE (RA)	Anatre/ oche	Alfonsine	187/2017	20/11/2017	30/11/2017	187/2017
FOCOLAIO LP AI	ALFONSINE (RA)	Anatre/ oche	Lugo	187/2017	20/11/2017	30/11/2017	187/2017

FOCOLAIO LPAI	CONSELICE (RA)	Anatre/ oche	Conselice	187/2017	20/11/2017	25/11/2017	187/2017
FOCOLAIO LPAI	LUGO (RA)	Anatre/ oche	Lugo	187/2017	20/11/2017	09/12/2017	187/2017
FOCOLAIO LPAI	MASSA LOMBARDA (RA)	Anatre/ oche	Massa Lombarda	204/2017	12/12/2017	14/01/2018	204/2017
FOCOLAIO LPAI	MASSA LOMBARDA (RA)	Anatre/ oche	Imola	204/2017	12/12/2017	14/01/2018	204/2017
FOCOLAIO LPAI	MASSA LOMBARDA (RA)	Anatre/ oche	Conselice	204/2017	12/12/2017	14/01/2018	204/2017
FOCOLAIO LPAI	MASSA LOMBARDA (RA)	Anatre/ oche	Lugo	204/2017	12/12/2017	14/01/2018	204/2017
FOCOLAIO LPAI	MASSA LOMBARDA (RA)	Anatre/ oche	Mordano	204/2017	12/12/2017	14/01/2018	204/2017 + MAIL 25/01/2018
FOCOLAIO LPAI	BAGNACAVALLO (RA)	Anatre/ oche	Bagnacavall o	12/2018	09/02/2018	28/02/2018	12/2018

2) Quantificazione dei danni e richiesta delle provvidenze per i territori interessati

Il danno complessivo accertato è di Euro 19.406.786,77.

La quantificazione è stata effettuata anche ai fini dell'attivazione delle provvidenze di cui alla Legge n. 218/1988 e alla richiesta di applicazione dell'art. 220 del Reg. (UE) n. 1308 per l'adozione di misure di sostegno eccezionali da parte dell'UE.

L'entità dei danni consente di applicare le misure volte a favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva delle imprese agricole, **ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 102/2004** e s. m., per la compensazione dei danni causati dall'**epidemia di influenza aviaria nel periodo dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018** in favore delle aziende agricole aventi le caratteristiche di seguito previste ai seguenti punti nonché ricadenti nei sopra indicati territori di cui alle ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna.

3) Procedure attuative per l'accesso al Fondo per l'emergenza avicola.

a) Beneficiari

I beneficiari degli interventi sono rappresentati dalle micro, piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, operanti nel settore avicolo oggetto di abbattimento dei capi a causa di focolaio e/o soggette a restrizioni nella attività di allevamento con conseguente perdita di reddito.

Possono essere ammessi ai benefici del Fondo le imprese avicole di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolgono attività di produzione di uova da cova e di incubazione delle uova da cova per la produzione di pulcini da destinare agli allevamenti interessati dai provvedimenti di fermo.

Le imprese beneficiarie non devono avere sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio per il mancato reddito ai sensi del Piano assicurativo annuale di riferimento (2016, 2017, 2018).

b) Entità e tipologia degli aiuti in relazione ai danni

Gli aiuti alla singola impresa possono essere concessi fino ad un massimo dell'80% del danno ammissibile rilevato in conseguenza dell'influenza aviaria a seguito dell'accertamento di focolai di tale epizoozia a partire dal 1° aprile 2016 fino al 30 giugno 2018.

Gli aiuti sommati agli altri eventuali pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o comunitarie o in virtù di polizze assicurative non agevolate, per gli stessi costi ammissibili, non possono superare il 100% dei costi ammissibili.

Il danno ammissibile è determinato dalla sommatoria delle varie tipologie di danno a carico della singola impresa anche a seguito delle conseguenze delle restrizioni nelle attività di allevamento.

Gli aiuti sono erogati unicamente in relazione all'epizoozia influenza aviaria e sono limitati ai costi ed ai danni causati da tale epizoozia nelle zone territoriali individuate sulla base delle Ordinanze sopra citate di restrizione delle attività di allevamento avicolo a seguito delle infezioni di influenza aviaria, emanate nel periodo 1° aprile 2016 e fino al 30 giugno 2018.

Gli aiuti non possono riguardare misure per le quali la legislazione nazionale o unionale prevede che i relativi costi siano a carico del beneficiario.

c) Indennizzi previsti

Gli indennizzi sono calcolati in relazione:

- al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti, o dei prodotti di origine animale distrutti, a seguito di influenza aviaria di cui al Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria adottato annualmente ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 se non finanziato con altri strumenti. Il valore di mercato è stabilito in base al valore degli animali e prodotti immediatamente prima dell'insorgere (sospetto o confermato) del focolaio;

- alle perdite di reddito dovute ad obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o di reimpianto.

Dall'importo indennizzabile vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati all'influenza aviaria che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario.

I periodi di fermo obbligatori sono dichiarati in domanda e sono certificati dall'autorità sanitaria competente per territorio.

d) Limiti ed esclusioni

Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'epizoozia sia stata causata deliberatamente dal beneficiario o sia conseguenza della sua negligenza o inosservanza di misure di prevenzione cogenti.

L'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile agli aiuti salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale in materia fiscale.

Gli aiuti del Fondo per l'emergenza avicola possono essere cumulati con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto dell'80% del danno ammissibile rilevato.

Gli aiuti del Fondo non sono cumulabili con gli aiuti de minimis relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad una intensità di aiuto superiore all'80% del danno ammissibile rilevato.

Sono comunque esclusi indennizzi che siano già stati compensati ai sensi:

- della Legge del 2 giugno 1988 n. 218 recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1506/2018 della Commissione del 10 ottobre 2018 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia per la sospensione dell'attività conseguente a focolai confermati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017 e applicabili alle seguenti categorie merceologiche: anatre, tacchini, faraone, nonché pulcini, polli, pollastre, galline ovaiole e uova del genere Gallus Gallus domesticus.

4) Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 8748 del 14 settembre 2018.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 FEBBRAIO 2019, N. 184

Programma operativo 2019 per migliorare le condizioni di accesso al credito di conduzione attraverso la concessione, tramite gli organismi di garanzia, di un aiuto de minimis sotto forma di concorso interessi a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37", ed in particolare:

- l'art. 1, comma 2, lett. b) che prevede il concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole socie;

- l'art. 3, comma 5, lett. a) che stabilisce in 12 mesi la durata massima dell'aiuto finanziario regionale sul credito a breve termine;

- il Reg. (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo";

- gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 204 del 1 luglio 2014;

Considerato che il citato Reg. (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti "de minimis" prevede espressamente:

- l'applicazione del regime alle sole imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;

- l'attivazione degli aiuti senza l'obbligo di notifica alla Commissione;

- l'erogazione di un importo di Euro 15.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti;

Atteso che l'importo cumulativo degli aiuti concessi nel corso di tre esercizi fiscali sull'intero ambito del territorio nazionale è stato definito per l'Italia in Euro 475.080.000,00;

Rilevato:

- che le imprese agricole emiliano-romagnole continuano ad essere impegnate nei processi di ristrutturazione produttiva e di riposizionamento sui mercati interni ed internazionali;

- che, a fronte di alcuni segnali di ripresa, persistono elementi di difficoltà sul sistema creditizio del sistema agricolo;

Atteso inoltre:

- che la Regione Emilia-Romagna, nel corso delle precedenti annate agrarie, per contrastare le difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, anche in conseguenza dell'alto indebitamento che la situazione di crisi ha prodotto, ha attivato specifici programmi di intervento sul credito di conduzione;

- che le problematiche incontrate ancora oggi dalle imprese agricole per accedere ai finanziamenti bancari - con riferimento alle condizioni, alle garanzie richieste ed ai tempi di erogazione - rendono necessario ripetere l'intervento di sostegno dei produttori

agricoli emiliano-romagnoli, da attuare attraverso un pacchetto di azioni finanziarie facenti leva sulla riduzione del costo del denaro e sulle garanzie consortili;

- che è inoltre necessario sostenere i giovani agricoltori, come previsto nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), riconoscendo apposita priorità;

- che nella definizione dei parametri per il calcolo dei prestiti da ammettere all'aiuto dovranno essere tenute in considerazione le difficoltà finanziarie delle imprese che molto spesso, non disponendo di capitali propri per il calo di redditività, devono rivolgersi alle banche per anticipare gli interi costi delle spese sostenute per l'acquisto dei mezzi tecnici in attesa della vendita dei prodotti;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare a tal fine uno specifico Programma per la concessione del contributo in conto interessi sui prestiti di conduzione a breve termine, contratti con il sistema bancario dalle imprese agricole attive nella produzione primaria, utilizzando a tale fine le opportunità offerte dal Reg. (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti "de minimis" e dalla L.R. 43/1997;

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e ss.mm.ii.;

- la Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)";

- la Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2301 del 27 dicembre 2018 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019 - 2021";

Ritenuto di destinare all'attuazione del Programma di cui al presente atto la somma complessiva di **Euro 1.000.000,00** stanziata sul capitolo U18349 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)" del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto:

- ad attivare l'aiuto regionale attraverso gli Organismi di garanzia di cui alla L.R. 43/1997 operanti sul territorio regionale in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis" di cui al citato Reg. (UE) n. 1408/2013;

- ad adottare a tal fine uno specifico Programma regionale nella formulazione di cui all'Allegato A), parte integrante della presente deliberazione;

- a stabilire che eventuali specificazioni tecniche possano essere adottate con specifico atto del dirigente competente che potrà altresì apportare con proprio atto modifiche agli allegati 1, 2, 3 del Programma;

Visti il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 26, comma 1;

Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021", ed in particolare l'allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Viste:

- la Legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo unico in materia di riorganizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 37 comma 4;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;

Richiamate, infine, le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 56 del 25 gennaio 2016, recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";

- n. 270 del 29 febbraio 2016, recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016, recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Richiamate le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione

n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi, delibera:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare il programma operativo 2019 per migliorare le condizioni di accesso al credito di conduzione attraverso la concessione, tramite gli organismi di garanzia, di un aiuto de minimis sotto forma di concorso interessi a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo", nella formulazione di cui all'Allegato A) parte integrante della presente deliberazione, con una dotazione finanziaria di Euro 1.000.000,00;
3. di dare atto che le predette risorse finanziarie per l'attuazione dell'intervento di cui al punto 2. sono disponibili sul capitolo **U18349** "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)", del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019;
4. di dare atto altresì che eventuali specificazioni tecniche possano essere adottate con specifico atto del dirigente competente che potrà altresì apportare con proprio atto modifiche agli allegati 1, 2, 3 del Programma;
5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
6. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A)

PROGRAMMA OPERATIVO 2019 PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI ACCESSO AL CREDITO DI CONDUZIONE ATTRAVERSO LA CONCESSIONE, TRAMITE GLI ORGANISMI DI GARANZIA, DI UN AIUTO *DE MINIMIS* SOTTO FORMA DI CONCORSO INTERESSI A FAVORE DELLE IMPRESE ATTIVE NELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI.

(Reg. (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo") e L.R. 43/1997

1. Dotazione finanziaria

L'importo destinato al finanziamento del presente Programma è quantificato in **Euro 1.000.000,00.**

2. Obiettivi

La Regione intende continuare, come negli anni precedenti, a realizzare un intervento specifico in regime "*de minimis*" di sostegno dei produttori agricoli emiliano-romagnoli finalizzato a ridurre il costo del denaro.

Con il presente Programma la Regione si propone di intervenire, attraverso gli Organismi di garanzia, nella concessione di contributi in conto interessi sui prestiti a breve termine contratti dalle imprese agricole per le necessità legate all'anticipazione delle spese per la conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti.

Il concorso interesse è concesso sotto forma di aiuti "*de minimis*" in applicazione di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1408/2013 e nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati.

A tale fine - in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/1997 - la dotazione finanziaria del presente programma è attribuita agli Organismi di garanzia agricoli operanti sul territorio regionale e che rispondono ai requisiti indicati al punto 3. Tale dotazione deve essere utilizzata, dagli stessi Organismi di garanzia agricoli, esclusivamente a favore delle imprese socie per il pagamento del concorso negli interessi sui prestiti a breve termine.

3. Organismi di garanzia beneficiari

Cooperative di garanzia composte da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c. - con l'eventuale adesione, quali sostenitori, di Enti pubblici e Organismi privati -

costituitisi al fine di:

- a. fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;
- b. concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui sopra;
- c. svolgere, in favore dei soci, attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria.

Le Cooperative - che possono avere base provinciale, interprovinciale e regionale - devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. avere sede operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- b. avere una base sociale composta da almeno 300 imprenditori di cui all'art. 2135 del c.c., così come stabilito dai criteri attuativi della L.R. 43/1997 approvati nell'Allegato B della deliberazione n. 2370/2009;
- c. essere regolati da uno statuto che preveda:
 - la finalità di mutualità tra gli aderenti;
 - la concessione di garanzie e agevolazioni con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
 - la presenza nel Consiglio di Amministrazione, per almeno i due terzi dei membri, di titolari di aziende socie o loro rappresentanti.

Le Cooperative di garanzia devono inoltre:

- comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati;
- assoggettarsi alle prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni riportate nel presente Programma.

4. Imprese beneficiarie

Possono usufruire dell'aiuto "de minimis" le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

- siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del c.c.;
- esercitino attività agricola in forma prevalente;

- richiedano un prestito di conduzione **non inferiore a Euro 6.000,00**, come risulta calcolato sulla base dell'ordinamento produttivo aziendale e dei parametri approvati all'Allegato 1 del presente Programma;
- siano iscritte alla C.C.I.A.A. - sezione speciale imprese agricole;
- siano iscritte all'Anagrafe regionale delle aziende agricole, con posizione debitamente validata **con fascicolo dematerializzato**, come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 19019 del 28 novembre 2016 e aggiornata con determinazione n. 3219 del 3 marzo 2017;
- presentino una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico, in equilibrio;
- non abbiano procedure fallimentari in corso;
- non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dalla normativa comunitaria e nazionale;
- **siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali. Tale regolarità e verificata, prima della concessione dell'aiuto, direttamente dagli organismi di garanzia, attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC);**
- abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate da Enti pubblici nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- attestino di aver verificato la propria situazione in merito ai "de minimis" sul Registro Nazionale Aiuti e sottoscrivano una dichiarazione sugli aiuti "de minimis" ricevuti nell'arco di tre esercizi (esercizio in corso e nei due precedenti), impegnandosi, inoltre, a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della dichiarazione e la concessione del contributo a valere sul presente programma.

Le Cooperative di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli che svolgono anche attività di produzione (allevamento di suini) connessa al caseificio e che sono in possesso dei sopra richiamati requisiti, rientrano tra i beneficiari dell'aiuto. L'attività di allevamento dovrà risultare dal certificato di iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. ed il prestito di conduzione richiedibile sarà limitato alla sola attività di allevamento come rilevabile dal registro di carico e scarico degli

allevamenti localizzati in ambito regionale.

5. Spese ammissibili a prestito

Le spese riconoscibili dagli Organismi di garanzia ai fini della concessione dell'aiuto sono quelle connesse all'anticipazione delle spese di conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti.

La superficie aziendale da prendere a riferimento è quella condotta nell'**annata agraria 2018/2019**, in ambito regionale al momento della domanda di aiuto, mentre il numero di animali allevati, espresso come consistenza media relativa all'ultimo anno solare concluso, è riferito esclusivamente agli allevamenti localizzati nel territorio regionale. Non è ammissibile presentare la domanda su annualità già oggetto di concessione contributiva. Tali elementi sono quelli desumibili dal fascicolo anagrafico validato.

L'importo del prestito è determinato in modo forfettario mediante un calcolo di tipo sintetico che prende a riferimento l'unità di superficie condotta per coltura e per tipo di prodotto, il numero dei capi allevati e la durata massima in mesi nonché, **limitatamente alle sole operazioni eseguite nell'azienda agricola per preparare il prodotto alla prima vendita**, i costi di lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti stessi in ambito aziendale. A tale fine sono utilizzati i parametri definiti **all'Allegato 1 "PRESTITI DI CONDUZIONE Costi di gestione"** al presente Programma Operativo.

6. Durata massima del prestito di conduzione

I prestiti di conduzione a breve termine che beneficiano dell'agevolazione regionale per l'aiuto "*de minimis*" sotto forma di concorso interesse possono avere una **durata massima di 12 mesi**.

La durata effettiva massima in mesi, per le singole voci che caratterizzano le diverse attività di conduzione aziendale, è quella indicata nei parametri richiamati al precedente punto.

Nello stesso Allegato 1, poiché il volume e la durata del prestito sono complessivamente determinati sull'insieme delle attività svolte in azienda, i valori monetari delle azioni specifiche con durata inferiore all'anno sono stati anche rapportati all'unità moltiplicando la spesa ammessa per il tempo massimo di esposizione espresso in mesi diviso per dodici.

7. Entità e limiti dell'aiuto regionale

L'aiuto finanziario regionale interviene per una durata massima di 12 mesi.

L'abbattimento del tasso di interesse sui prestiti di conduzione è fissato nella misura massima:

- di **1,50** punti, per le imprese **agricole condotte da giovani imprenditori, con età inferiore ai 41 anni, cioè che non abbiano ancora compiuto 41 anni alla data di presentazione della domanda;**
- di **1,50** punti, per le imprese **agricole ricadenti nelle zone svantaggiate;**
- di **1,30** punti per tutte le altre imprese agricole del territorio regionale.

Il contributo in conto interessi, calcolato in modo posticipato prendendo a riferimento l'anno commerciale (360 giorni), è liquidato in unica soluzione alla prevista scadenza direttamente dall'Organismo di garanzia al beneficiario.

Tutte le condizioni per l'erogazione del prestito, devono rispettare l'Accordo Investiagricoltura in vigore all'atto della stessa erogazione del prestito da parte della banca, reperibile nella sezione "Aiuti e agevolazioni" - "Credito agrario" - "Investiagricoltura".

Per dare maggiore efficacia all'aiuto e rendere più semplici e contestuali i procedimenti liquidatori in capo agli Organismi, il pagamento del contributo potrà essere effettuato anche in data anteriore rispetto alla prevista scadenza. In tale ipotesi il contributo calcolato nel modo sopra specificato sarà **attualizzato al momento della erogazione utilizzando i tassi di riferimento in vigore alla data della concessione** e che sono fissati periodicamente dalla Commissione Europea (pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e su Internet al sito dell'Unione stessa).

L'importo massimo del prestito ammissibile per ogni singola impresa sul quale calcolare il concorso interesse è definito in **Euro 150.000,00**.

Per motivi di economicità dell'azione amministrativa **sono escluse dall'aiuto le domande con un prestito concedibile inferiore a Euro 6.000,00**.

8. Presentazione delle domande da parte delle imprese

Le imprese agricole di produzione in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 4. possono presentare,

all'Organismo di garanzia di appartenenza e all'Istituto bancario prescelto, domanda per un prestito agevolato per le necessità di conduzione aziendale.

La domanda dovrà essere presentata avvalendosi del fac-simile di cui all'**Allegato 2** al presente Programma, **entro il 30 aprile 2019**.

Ciascuna impresa può presentare a ciascun Organismo a cui è associata per i terreni di pertinenza territoriale, a partire dalla data di adozione della deliberazione che approva il presente Programma, una sola domanda con l'indicazione di un unico Istituto di credito, pena la non ammissibilità della stessa.

9. Istruttoria delle domande, criteri di priorità, determinazione della spesa ammissibile e approvazione graduatorie

Entro il 31 maggio 2019 gli Organismi di garanzia dovranno istruire le istanze ed approvare la graduatoria di ammissibilità delle domande, presentate dalle imprese in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4.

L'ordine di ammissibilità delle domande è determinato attraverso l'applicazione dei seguenti criteri di priorità:

Priorità	P.1	imprese agricole condotte da giovani imprenditori, con età inferiore ai 41 anni, cioè che non abbiano ancora compiuto i 41 anni alla data di presentazione della domanda;
Priorità	P.2	imprese agricole ricadenti nelle zone svantaggiate;
Priorità	P.3	altre imprese agricole del territorio regionale.

La data di presentazione della domanda (giorno ed ora di acquisizione al protocollo dell'Organismo di garanzia) costituisce, all'interno di ciascuna priorità, il criterio aggiuntivo di ordinamento.

Nelle graduatorie approvate dovranno essere indicati, suddivisi per ciascuno dei raggruppamenti di priorità sopra individuati, le denominazioni delle imprese agricole ed i relativi CUAA, nonché l'ammontare dei prestiti ammessi, la durata, il contributo ammissibile e la data della domanda (data e ora dell'assunzione a protocollo).

L'impresa è considerata situata in zona svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- almeno il 50% della SAU è inserita in area svantaggiata.

Allo scopo di facilitare l'individuazione della classificazione aziendale, nell'Allegato 3 al presente Programma è riportato l'elenco dei Comuni della Regione parzialmente o totalmente delimitati ai sensi della richiamata Direttiva.

10. Presentazione della domanda e modalità di riparto delle disponibilità tra gli Organismi di garanzia

La ripartizione tra gli Organismi di garanzia delle risorse recate dal presente Programma è effettuata a valere sui fabbisogni segnalati dagli Organismi stessi.

Allo scopo, gli Organismi di garanzia presentano - **via pec all'indirizzo: agrsail@postacert.regione.emilia-romagna.it** - **entro il 12 giugno 2019** alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari - domanda di finanziamento per la concessione dei concorsi in conto interesse previsti dal presente Programma indicando:

- il numero delle domande presentate e risultate ammissibili agli aiuti sulla base dell'istruttoria effettuata;
- l'importo complessivo dei prestiti ammissibili;
- il fabbisogno di spesa necessario per la concessione degli aiuti.

A corredo della domanda stessa sono trasmesse - in formato elettronico, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari - le graduatorie delle istanze ammissibili approvate con le modalità indicate al precedente punto 9.

Il Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, con propri atti, provvederà al riparto tra gli Organismi di garanzia della somma di **Euro 1.000.000,00** utilizzando i medesimi criteri di priorità e di ordinamento stabiliti al precedente punto 9.

Lo stesso Dirigente dispone le concessioni, l'assunzione degli impegni di spesa, nonché le liquidazioni - in favore di ciascun Organismo - dei finanziamenti spettanti **entro 60**

giorni dalla data di presentazione delle domande da parte degli Organismi stessi.

11. Concessione del contributo alle imprese associate

Gli Organismi di garanzia utilizzano le risorse assegnate per concedere, sulla base delle graduatorie approvate secondo le priorità stabilite al precedente punto 9., il concorso sugli interessi dei prestiti di conduzione contratti dalle imprese socie con gli Istituti bancari.

Gli Organismi di garanzia, dopo l'approvazione dell'atto dirigenziale regionale con il quale si dispone il riparto delle risorse recate dal presente Programma procedono a:

- deliberare entro il **29 novembre 2019** l'atto per la concessione del prestito e dell'aiuto sotto forma di concorso sugli interessi. In particolare, l'atto assunto dall'Organismo di garanzia, oltre a indicare il valore del prestito ammissibile e l'entità del contributo, deve contenere la precisa e completa indicazione che si tratta di un aiuto "*de minimis*" di cui al il Reg. (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013;
- comunicare **venti giorni** prima dell'assunzione dei singoli atti sopra indicati, al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari, i dati del beneficiario (denominazione impresa beneficiaria e CUAA) e l'importo presunto del contributo e del prestito, al fine della verifica sulle seguenti banche dati: SIAN "Registro degli aiuti di Stato" e R.A. "Registro Aiuti" istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che il beneficiario abbia adeguata disponibilità finanziaria nel rispetto del massimale di aiuti concedibili nell'arco di tre anni finanziari, come previsto dai Reg. (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013.

In caso di mancata erogazione, la Banca ne dà immediata comunicazione all'Organismo di garanzia il quale, secondo l'ordine della propria graduatoria, provvede a riutilizzare le risorse che si sono rese così disponibili, comunque entro il **29 novembre 2019**, e a darne comunicazione alla Regione secondo quanto sarà definito con il predetto atto del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari.

Sulla base del riscontro tra i nulla-osta emessi ed i tabulati bancari rendicontativi, gli Organismi di garanzia verificano che le erogazioni non siano precedenti alla domanda di aiuto "*de minimis*" dell'impresa nonché la corrispondenza dei valori sui quali è stato calcolato in fase

di concessione il concorso sugli interessi e, in presenza di una riduzione degli importi effettivamente erogati, provvedono a ricalcolare il concorso stesso.

L'aiuto è liquidato dagli Organismi di garanzia alle imprese beneficiarie alle relative scadenze oppure in forma attualizzata con le modalità di calcolo stabilite al punto 7.

12. Rendicontazione

A conclusione del procedimento l'Organismo di garanzia deve trasmettere al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, i dati di rendicontazione per permetterne, allo stesso, l'inserimento massivo nelle seguenti banche dati: SIAN "Registro degli aiuti di Stato" e R.A. "Registro Aiuti" a banca dati del SIAN "Registro degli aiuti di Stato", secondo le modalità richieste dal Servizio medesimo.

13. Obblighi, limitazioni e esclusioni

In conformità a quanto stabilito dal Reg. UE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, gli Organismi di garanzia nell'attuazione del presente Programma osservano le seguenti prescrizioni:

- l'aiuto è limitato alle sole imprese attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato 1 del Trattato CE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che non si trovano in stato di difficoltà;
- l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una singola impresa non può superare i limiti previsti dal Reg. (UE) n. 1408/2013 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale verifica viene effettuata dagli Organismi di attraverso la visura *de minimis*, nell'apposita sezione del registro Nazionale Aiuti.
- nella circostanza in cui l'importo dell'aiuto concesso con il presente Programma porti al superamento di tale massimale, l'aiuto può essere concesso per la frazione che rientra nel limite massimo.

Gli Organismi hanno inoltre l'obbligo di:

- informare l'impresa per iscritto dell'importo del concorso regionale e del fatto che lo stesso si configura come aiuto "*de minimis*";
- acquisire, prima della concessione dell'aiuto, la dichiarazione dell'impresa attestante ogni altro aiuto "*de minimis*" percepito durante l'esercizio fiscale in corso e nei due precedenti.

14. Garanzia Confidi

I prestiti di conduzione devono anche essere garantiti dagli Organismi stessi.

Tale garanzia deve essere effettuata a libero mercato mediante l'utilizzo di risorse proprie dei Confidi e pertanto non con fondi rientranti nelle tipologie di aiuto di Stato previsti dai regolamenti comunitari.

Per contro, la stessa garanzia dovrà essere opportunamente valorizzata ai fini della determinazione di tassi di interesse di maggiore favore per gli agricoltori.

15. Disposizioni finali

Eventuali ulteriori precisazioni tecniche che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente Programma, saranno definite con atto formale del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroindustriali.

PRESTITO DI CONDUZIONE

Allegato 1

Costi di gestione*

COLTIVAZIONI	Unità di misura	Fabbisogno effettivo		Importo concedibile a tasso agevolato		Importo concedibile a tasso agevolato rapportato a 12 mesi (in Euro)
		Durata (mesi)	Importo (Euro)	Durata (mesi)	Importo (Euro)	
GRANO E ORZO	ha	9	968,61	9	968,61	726,46
SOIA, MEDICA E ALTRE FORAGGERE (orzo, avena, ecc.)	ha	9	748,18	9	748,17	561,13
BIETOLE, MAIS (da granella, ceroso e dolce), GIRASOLE, RISO, ORTAGGI DA INDUSTRIA (piselli, fagiolini, spinaci, carote, cavoli, insalate da seme, ecc.)	ha	9	1.497,06	9	1.497,06	1.122,80
COLTURE ORTICOLE (pomodori, patate, cipolle, aglio, cocomeri, meloni, asparagi, ravanello, zucche, zucchine, ecc.), PIANTE DA SEME E FIORI	ha	9	3.961,16	9	3.961,16	2.970,87
COLTURE PROTETTE E VIVAI (non da frutto)	ha	9	18.485,24	9	18.485,24	13.863,93
FRUTTETO SPECIALIZZATO (compreso castagneto da mensa)	ha	9	9.682,96	9	9.682,96	7.262,22
VIGNETO SPECIALIZZATO	ha	9	5.281,50	9	5.281,50	3.961,12

ALTRE COLTURE PERMANENTI (oliveti, pioppeti, arboree da legno, ecc.)	ha	9	3.961,16	9	3.961,16	2.970,87
FUNGHI (per q.li di substrato anno)	Per q.li di substrato o anno	9	7,48	9	7,48	5,61
VIVAI DA FRUTTO (peri, meli, peschi)	ha	9	52.814,98	9	52.814,98	39.611,24
ALLEVAMENTI						
VACCHE PER LA PRODUZIONE DI LATTE O CARNE (esclusa rimonta)	Capi presenti in stalla	12	1.408,70	12	1.408,70	
VACCHE PER LA PRODUZIONE DI LATTE AD USO CASEARIO (esclusa rimonta)	Capi presenti in stalla	12	2.553,18	12	2.553,18	
MANZE, VITELLE E VITELLONI	Capi presenti in stalla	12	968,61	12	968,61	
SVEZZAMENTO VITELLI	Capi presenti in stalla	12	326,13	12	326,13	
CAVALLI	Capi presenti in stalla	12	968,61	12	968,61	
SUINI DA INGRASSO	Capi presenti in stalla	12	229,50	12	229,50	

SCROFE DA RIPRODUZIONE (compresa rimonta e allevamento suinetti fino a 30 Kg.)	Capi presenti in stalla	12	704,39	12	704,39		3,16
POLLI DA CARNE	Capi presenti in stalla	12	2,30	12	2,30		3,74
OVAIOLE	Capi presenti in stalla	12	3,67	12	3,67		
POLLASTRE E ALTRI AVICOLI	Capi presenti in stalla	12	3,67	12	3,67		
OVINI E CAPRINI	Capi presenti in stalla	12	176,65	12	176,65		
CONIGLI (per fattrici, compresa rimonta e allevamento figli fino a 2,5 Kg.)	Capi presenti in stalla	12	61,90	12	61,90		
API	Arnie	12	60,82	12	60,82		
FRUTTA, ORTAGGI, E FIORI (conservazione, trasformazione e lavorazione)							
PATATE, CIPOLLE E ORTAGGI IN GENERE (allo stato fresco)	q.l.	6	6,33	6	6,33		3,16
FRUTTA ESTIVA (allo stato fresco)	q.l.	6	7,48	6	7,48		3,74
FRUTTA INVERNALE (allo stato fresco)	q.l.	6	10,57	6	10,57		5,28

FRUTTA ED ORTAGGI (lavorazione)	q.l.	9	61,90	9	61,90	46,43
POMODORO (lavorazione)	q.l.	9	12,37	9	12,37	9,27
FIORI PER STELO	n.1000	9	7,48	9	7,48	5,61
FIORI PER BULBO	n.1000	9	19,42	9	19,42	14,56
Latte (lavorazione e trasformazione)						
PRODUZIONE FORMAGGIO E BURRO (per q.l. latte)	q.l.	12	11,50	12	11,50	
STAGIONATURA FORMAGGIO (per q.l. formaggio)	q.l.	12	184,99	12	184,99	
LAVORAZIONE LATTE ALIMENTARE (per q.l. latte)	q.l.	12	7,55	12	7,55	
PASTORIZZAZIONE LAVORAZIONE (per q.l. burro)	q.l.	12	10,64	12	10,64	
TRASFORMAZIONE LATTE OVINO (per q.l. latte)	q.l.	12	15,89	12	15,89	
UVA (lavorazione e trasformazione)						
TRASFORMAZIONE UVA	q.l.	12	4,03	12	4,03	
IMBOTTIGLIAMENTO	hl	12	19,84	12	19,84	
MACELLAZIONE E LAVORAZIONE CARNI						
SUINI (peso morto compresa la sezionatura in tagli anatomici)	q.l.	12	6,26	12	6,26	

BOVINI (peso morto comprese sezionature in tagli anatomici)	q1.	12	11,36	12	11,36		
POLLAME (peso morto)	q1.	12	6,26	12	6,26		
LAVORAZIONE CARNE SUINA (per prodotto finito fresco)	q1.	12	44,58	12	44,58		
STAGIONATURA PROSCIUTTO (peso fresco)	q1.	12	85,49	12	85,49		
LAVORAZIONE UOVA	q1.	12	5,54	12	5,54		
LAVORAZIONE CARNE BOVINA (per prodotto finito)	q1.	12	49,83	12	49,83		
CONIGLI (peso morto)	q1.	12	18,11	12	18,12		
ESSICCAZIONE / STOCCAGGIO							
MAIS (a peso verde)	q1.	6	1,37	6	1,37		0,68
RISO (a peso verde)	q1.	6	2,30	6	2,30		1,15
MEDICA (peso farina)	q1.	6	13,59	6	13,59		6,79
STOCCAGGIO CEREALI	q1.	6	0,79	6	0,79		0,40
MOLITURA E MANGIMISTICA							
MOLITURA CEREALI	q1.	12	1,59	12	1,59		
PILATURA RISO	q1.	12	1,59	12	1,59		

PRODUZIONE MANGIMI	q1.	12	2,80	12	2,80	
SELEZIONE SEMENTI						
GRANO ED ALTRI CEREALI	q1.	9	2,80	9	2,80	2,10
MEDICA ED ALTRE FORAGGERE	q1.	9	21,13	9	21,13	15,85
ORTAGGI (carote, cipolle, lattuga, cavoli, melanzane, ecc.)	q1.	9	98,93	9	98,93	74,20
BIETOLE	q1.	9	30,84	9	30,84	23,13

*Valori conduzione approvati nell'anno 1997 rivalutati secondo il coefficiente ISTAT "INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI - GENERALE" al mese di settembre 2013

Allegato 2**Fac-simile domanda**All'Organismo di garanzia
_____Alla Banca
_____**Domanda di contributo**

in regime "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Delibera regionale n. _____ del _____

Il sottoscritto _____**Codice Fiscale** _____**Titolare dell'impresa denominata** _____**CUAA Azienda** _____**Domicilio o sede legale** (al domicilio o alla sede legale indicata saranno trasmessi tutti gli atti inerenti le pratiche in corso)

Indirizzo _____ Numero Civico _____

C.A.P. _____ Comune _____ Provincia _____

Telefono _____ Fax _____

CHIEDE

di ottenere il contributo sugli interessi, sotto forma di aiuto "de minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, sul prestito di € _____⁽¹⁾ che sarà perfezionato con la Banca indicata in indirizzo, per le necessità di conduzione aziendale.

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione europea:

- Regolamento n. 1407/2013 *de minimis* generale;
- Regolamento n. 1408/2013 *de minimis* nel settore agricolo;
- Regolamento n. 717/2014 *de minimis* nel settore della pesca;
- Regolamento n. 360/2014 *de minimis* SIEG.

⁽¹⁾(ai fini della ammissibilità all'aiuto l'importo del prestito non deve essere inferiore a 6.000 Euro)

INFORMATO CHE

- le agevolazioni richieste con la presente domanda sono soggette alle limitazioni e alle indicazioni contenute nel citato Reg. (UE) n. 1408/2013;
- non è consentito il cumulo dell'agevolazione concessa con altre agevolazioni pubbliche ottenute per gli stessi scopi contributivi;

DICHIARA

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché di quanto indicato dall'art. 75 del medesimo D.P.R. in tema di decadenza dei benefici in caso di dichiarazione mendace

(barrare con una X e compilare le caselle interessate, ove necessario)

che l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese;

che l'impresa controlla, anche indirettamente, le seguenti imprese aventi sede legale in Italia:

che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle seguenti imprese aventi sede legale o unità operative in Italia:

di aver verificato la propria situazione in merito ai "de minimis" sul Registro Nazionale Aiuti) alla data del __/__/2019, il proprio stato dei contributi in regime de minimis nel Registro Nazionale Aiuti al link: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza

- di non aver percepito dal 01/01/2016 contributi in regime "de minimis";
- di **aver percepito** aiuti "de minimis" dal 01/01/2016 secondo quanto sotto riportato:

Impresa a cui è stato concesso il <i>de minimis</i>	Ente concedente	Riferimento normativo / amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. (UE) <i>de minimis</i> *	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>	
					Concesso	Effettivo

*Indicare:

- A)** per aiuti riferiti al Reg. (UE) n. 1407/2013 *de minimis* generale,
B) per aiuti riferiti al Reg. (UE) n. 1408/2013 *de minimis* nel settore agricolo,
C) per aiuti riferiti al Reg. (UE) n. 717/2014 *de minimis* nel settore della pesca,
D) per aiuti riferiti al Reg. (UE) n. 360/2014 *de minimis* SIEG

e si impegna a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della presente dichiarazione e la concessione del contributo a valere sul Programma oggetto della domanda.

dichiara altresì

che la propria impresa è, in relazione ai parametri definiti al punto 9. del citato Programma è ricompresa nella priorità:

Priorità P.1: _____

 _____;
 _____;

Priorità P.2: _____

 _____;
 _____;

Priorità P.3: _____

 _____;
 _____;

dichiara inoltre

- di essere un imprenditore agricolo come definito ai sensi dell'art.

2135 del Codice Civile;

- che l'impresa ha per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola in forma prevalente;
- che l'impresa è iscritta alla CCIAA - sezione speciale Imprese agricole;
- che l'impresa è iscritta all'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna ed ha il fascicolo aziendale debitamente validato con **fascicolo dematerializzato** come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 19019 del 28 novembre 2016 e aggiornata con determinazione n. 3219 del 3 marzo 2017;
- che l'impresa presenta una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico, in equilibrio;
- che l'impresa non ha procedure fallimentari in corso;
- che l'impresa non rientra nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dalla normativa comunitaria;
- che l'impresa non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- che l'impresa si impegna a presentare all'Organismo di garanzia il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima della concessione dell'aiuto;
- che ha provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate da Enti pubblici nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- che l'ordinamento colturale (superficie condotta in ambito regionale) e gli allevamenti aziendali (numero dei capi degli allevamenti localizzati sul territorio regionale espressi come consistenza media relativa all'ultimo anno solare concluso) riportati nella scheda (Allegato 1), che costituisce parte integrante della presente domanda, sono quelli desumibili dal proprio fascicolo anagrafico validato;
- che l'impresa, in caso di impresa operante nel settore lattiero caseario, è in regola con eventuali pagamenti dovuti per adesione alla rateizzazione o di imputazione al prelievo;
- che si impegna a comunicare qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto sopra dichiarato, compreso gli ulteriori aiuti de minimis ottenuti dopo la presentazione della domanda.

comunica

di essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali

Il sottoscritto allega

quale parte integrante della presente dichiarazione:

scheda aziendale, secondo lo schema di cui all'Allegato 1 alla presente domanda, riportante colture ed allevamenti praticati nonché il prestito richiesto.

Data, _____

In fede _____

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 38, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o in presenza di dipendente della Pubblica Amministrazione o sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

**Consenso dell'Interessato al trattamento di propri dati personali
(AI SENSI DELL'ART.13 del REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 679/2016)**

Ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 ed in conformità con il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, si esprime il consenso al trattamento dei dati che riguardano l'azienda di cui sono Titolare/Legale Rappresentante, da parte di codesto Organismo di garanzia per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, nonché alla comunicazione ai terzi rientranti nell'ambito delle categorie di soggetti individuati nell'informativa e nell'apposito elenco a disposizione dei Soci e nei locali dell'Organismo di garanzia.

In particolare si esprime il consenso a che i dati forniti possano essere comunicati e trattati da Enti che rilevano rischi finanziari e a loro volta li comunicano al sistema bancario, a sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e delle società finanziarie, a società di recupero crediti, a società di imbustamento e smistamento di corrispondenza, a società di servizi per l'acquisizione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dai Soci ed afferenti lavorazioni dell'Organismo di garanzia.

Si esprime il consenso al trattamento anche di dati riferibili all'azienda di cui sono Titolare/Legale Rappresentante, rientranti tra quelli "sensibili" in base al Regolamento Europeo (UE) 679/2016, quando ciò sia funzionale all'esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti dalla nostra azienda.

Luogo e data _____

Titolare/Legale Rappresentante
dell'Impresa

Firma _____

Allegato 1 al fac-simile di domanda

Domanda azienda CUA: _____

Descrizione coltura o allevamento	Ettari / numero capi	Parametro valore unitario / anno (in Euro)	Importo prestito a tasso agevolato (in Euro)
Barbabietole		1.122,80	
Barbabietola da seme		1.505,00	
Frumento		726,46	
Girasole		1.122,80	
Mais da granella		1.122,80	
Mais ceroso		1.122,80	
Orzo		726,46	
Riso		1.122,80	
Sorgo		1.122,80	
Carote		1.122,80	
Cipolle		2.970,87	
Fagiolini		1.122,80	
Patate		2.970,87	
Piselli		1.122,80	
Pomodoro		2.970,87	
Spinaci		1.122,80	
Cocomeri		2.970,87	
Meloni		2.970,87	
Fragole		2.970,87	
Actinidia		7.262,22	
Albicocche		7.262,22	
Cachi		7.262,22	
Ciliegie		7.262,22	
Mele		7.262,22	
Nettarine		7.262,22	
Pere		7.262,22	
Pesche		7.262,22	
Susine		7.262,22	
Colture protette e vivai (non da frutto)		13.863,93	
Vivai da frutto		39.611,24	
Vite		3.961,12	
Foraggiere		561,13	
Funghi		5,61	

Altre (indicare)			
Tare e incolti		0,00	
Set-aside		0,00	
Totale produzioni			
Vacche per la produzione di latte alimentare (esclusa rimonta)		1.408,70	
Vacche per la produzione di latte ad uso caseario (esclusa rimonta)		2.553,18	
Bovini da carne (esclusa rimonta)		968,61	
Svezamento vitelli		326,13	
Vitelli		968,61	
Manze		968,61	
Vitelloni		968,61	
Equini		968,61	
Suini da ingrasso		229,50	
Scrofe da riproduzione (compresa rimonta e allevamento suinetti fino a 30 Kg.)		704,39	
Ovini - Caprini		176,65	
Polli da carne		2,30	
Ovaiole		3,67	
Pollastre		3,67	
Conigli (per fattrici, compresa rimonta e allevamento figli fino a 2,5 Kg.)		61,90	
Altre (indicare)			
Totale Allevamenti			
Altre (indicare)			
Altre (indicare)			
Totale Lavorazione Trasformazione e Conservazione			
Altre (indicare)			
Totale generale			

Allegato 3

Zone svantaggiate, come identificati dall'art. 3 della Direttiva n. 75/268/CEE riconosciuta con Direttiva n. 75/273/CEE del Consiglio della CE, poi modificata con Decisione della Commissione, n. 89/251/CEE

Codice ISTAT	Provincia	Comune	Delimitazione	art. 3 Dir. 268/75/CEE
37006	BO	BOLOGNA	P	par.4
37007	BO	BORGO TOSSIGNANO	T	par.3
37010	BO	CAMUGNANO	T	par.3
37012	BO	CASALFIUMANESE	T	par.3
37013	BO	CASTEL D'AIANO	T	par.3
37014	BO	CASTEL DEL RIO	T	par.3
37015	BO	CASTEL DI CASIO	T	par.3
37018 37061	BO	CASTELLO DI SERRAVALLE ORA INCORPORATO NEL COMUNE VALSAMOGGIA	T	par.4
37020	BO	CASTEL SAN PIETRO TERME	P	par.3
37022	BO	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	T	par.3
37026	BO	FONTANELICE	T	par.3
37027	BO	GAGGIO MONTANO	T	par.3
37029 37062	BO	GRANAGLIONE ORA INCORPORATO NEL COMUNE ALTO RENO TERME	T	par.3
37031	BO	GRIZZANA MORANDI	T	par.3
37033	BO	LIZZANO IN BELVEDERE	T	par.3
37034	BO	LOIANO	T	par.3
37036	BO	MARZABOTTO	T	par.3
37040	BO	MONGHIDORO	T	par.3
37041	BO	MONTERENZIO	T	par.3
37042	BO	MONTE SAN PIETRO	T	par.4

37043	BO	MONTEVEGLIO ORA INCORPORATO NEL COMUNE VALSAMOGGIA	P	par.4
37044	BO	MONZUNO	T	par.3
37046	BO	OZZANO DELL'EMILIA	P	par.3
37047	BO	PIANORO	P	par.4
37049	BO	PORRETTA TERME ORA INCORPORATO NEL COMUNE ALTO RENO TERME	T	par.3
37051	BO	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	T	par.3
37054	BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	P	par.3
37057	BO	SASSO MARCONI	T	par.4
37058	BO	SAVIGNO ORA INCORPORATO NEL COMUNE VALSAMOGGIA	T	par.3
37059	BO	VERGATO	T	par.3
38002	FE	BERRA	T	par.5
38005	FE	CODIGORO	T	par.5
38006	FE	COMACCHIO	P	par.5
38014	FE	MESOLA	T	par.5
38020	FE	RO	T	par.5
38025	FE	GORO	T	par.5
40001	FC	BAGNO DI ROMAGNA	T	par.3
40007	FC	CESENA	P	par.3
40009	FC	CIVITELLA DI ROMAGNA	T	par.4
40011	FC	DOVADOLA	T	par.4
40014	FC	GALEATA	T	par.3
40019	FC	MELDOLA	P	par.3
40020	FC	MERCATO SARACENO	T	par.3

40022	FC	MODIGLIANA	T	par.4
40031	FC	PORTICO E SAN BENEDETTO	T	par.3
40032	FC	PREDAPPIO	P	par.3
40033	FC	PREMILCUORE	T	par.3
40036	FC	ROCCA SAN CASCIANO	T	par.3
40037	FC	RONCOFREDDO	T	par.4
40043	FC	SANTA SOFIA	T	par.3
40044	FC	SARSINA	T	par.3
40046	FC	SOGLIANO AL RUBICONE	T	par.3
40049	FC	TREDOZIO	T	par.3
40050	FC	VERGHERETO	T	par.3
36011	MO	FANANO	T	par.3
36014	MO	FIUMALBO	T	par.3
36016	MO	FRASSINORO	T	par.3
36017	MO	GUIGLIA	T	par.3
36018	MO	LAMA MOCOGNO	T	par.3
36020	MO	MARANO SUL PANARO	P	par.3
36024	MO	MONTECRETO	T	par.3
36025	MO	MONTEFIORINO	T	par.3
36026	MO	MONTESE	T	par.3
36029	MO	PALAGANO	T	par.3
36030	MO	PAVULLO NEL FRIGNANO	T	par.3
36031	MO	PIEVEPELAGO	T	par.3
36032	MO	POLINAGO	T	par.3
36033	MO	PRIGNANO SULLA SECCHIA	T	par.3
36035	MO	RIOLUNATO	T	par.3
36042	MO	SERRAMAZZONI	T	par.3
36043	MO	SESTOLA	T	par.3

36047	MO	ZOCCA	T	par.3
33004	PC	BETTOLA	T	par.3
33005	PC	BOBBIO	T	par.3
33009	PC	CAMINATA	T	par.4
33015	PC	CERIGNALE	T	par.3
33016	PC	COLI	T	par.3
33017	PC	CORTE BRUGNATELLA	T	par.3
33019	PC	FARINI	T	par.3
33020	PC	FERRIERE	T	par.3
33025	PC	GROPPARELLO	T	par.4
33026	PC	LUGAGNANO VAL D'ARDA	T	par.4
33028	PC	MORFASSO	T	par.3
33029	PC	NIBBIANO	T	par.4
33030	PC	OTTONE	T	par.3
33031	PC	PECORARA	T	par.4
33033	PC	PIANELLO VAL TIDONE	T	par.4
33034	PC	PIOZZANO	T	par.4
33038	PC	RIVERGARO	P	par.3
33043	PC	TRAVO	P	par.3
33044	PC	VERNASCA	T	par.4
33047	PC	ZERBA	T	par.3
34001	PR	ALBARETO	T	par.3
34002	PR	BARDI	T	par.3
34003	PR	BEDONIA	T	par.3
34004	PR	BERCETO	T	par.3
34005	PR	BORE	T	par.3
34006	PR	BORGIO VAL DI TARO	T	par.3
34008	PR	CALESTANO	T	par.3

34011	PR	COMPIANO	T	par.3
34012	PR	CORNIGLIO	T	par.3
34013	PR	FELINO	P	par.3
34017	PR	FORNOVO DI TARO	P	par.3
34018	PR	LANGHIRANO	P	par.3
34019	PR	LESIGNANO DE'BAGNI	P	par.3
34022	PR	MONCHIO DELLE CORTI	T	par.3
34024	PR	NEVIANO DEGLI ARDUINI	T	par.3
34026	PR	PALANZANO	T	par.3
34028	PR	PELLEGRINO PARMENSE	T	par.3
34031	PR	SALA BAGANZA	P	par.3
34035	PR	SOLIGNANO	T	par.3
34038	PR	TERENZO	T	par.3
34039	PR	TIZZANO VAL PARMA	T	par.3
34040	PR	TORNOLO	T	par.3
34044	PR	VALMOZZOLA	T	par.3
34045	PR	VARANO DE'MELEGARI	T	par.3
34046	PR	VARSÌ	T	par.3
39004	RA	BRISIGHELLA	P	par.3
39005	RA	CASOLA VALSENIO	T	par.3
35003	RE	BAISO	T	par.3
35007	RE	BUSANA	T	par.3
35046		ORA INCORPORATO NEL COMUNE VENTASSO		
35011	RE	CARPINETI	T	par.3
35013	RE	CASINA	T	par.3
35016	RE	CASTELNOVO NE' MONTI	T	par.3
35018	RE	CANOSSA	T	par.3

35019	RE	COLLAGNA ORA INCORPORATO NEL COMUNE VENTASSO	T	par.3
35025	RE	LIGONCHIO ORA INCORPORATO NEL COMUNE VENTASSO	T	par.3
35031	RE	RAMISETO ORA INCORPORATO NEL COMUNE VENTASSO	T	par.3
35041	RE	TOANO	T	par.3
35042	RE	VETTO	T	par.3
35043	RE	VEZZANO SUL CROSTOLO	T	par.4
35044	RE	VIANO	T	par.3
35045	RE	VILLA MINOZZO	T	par.3
41011	RN	CASTELDELICI	T	par.3
99004	RN	GEMMANO	T	par.4
41024	RN	MAIOLO	T	par.3
99006	RN	MONDAINO	T	par.4
99008	RN	MONTEFIORE CONCA	T	par.4
99009	RN	MONTEGRIDOLFO	T	par.4
99010	RN	MONTESCUDO ORA INCORPORATO NEL COMUNE MONTESCUDO-MONTECOLOMBO	T	par.4
99029				
41039	RN	NOVAFELTRIA	P	par.3
41042	RN	PENNABILLI	T	par.3
99015	RN	SALUDECIO	T	par.4
41053	RN	SAN LEO	T	par.3
41024	RN	SANT'AGATA FELTRIA	T	par.3
41063	RN	TALAMELLO	P	par.3

99019	RN	TORRIANA ORA INCORPORATO NEL 99028 COMUNE POGGIO TORRIANA	P	par.3
99020	RN	VERUCCHIO	P	par.3

P = parzialmente delimitato

T = totalmente delimitato